

(N. 2603)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1952

Norme sui servizi dell'emigrazione.

ONOREVOLI SENATORI. — L'intervento dello Stato in materia di emigrazione venne iniziato con la legge 30 dicembre 1888, n. 5867, per la quale l'emigrazione fu considerata un fatto richiedente al massimo un intervento di polizia. Ma già al principio del secolo, in seguito al rapido spontaneo sviluppo dell'emigrazione così detta « libera », lo Stato, abbandonata l'iniziale posizione di quasi agnosticismo, dimostrò un interessamento sempre più vivo per il fenomeno migratorio, considerandolo nelle sue vaste ripercussioni sul piano economico e sociale. Fu così che, con la legge 31 gennaio 1901, n. 23, si realizzò un notevole progresso per la tutela dell'emigrante, istituendosi, alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale dell'emigrazione. Fu così che, in seguito, venne emanata la legge 2 ago-

sto 1913, n. 1075, con la quale, pur coordinando meglio i servizi ai fini della protezione dell'espatriante, si continuò a considerare la protezione dell'emigrante quasi esclusivamente come un dovere di assistenza generica, non dissimile da quella prestata ai non abbienti e sotto un profilo individualistico.

Il crescente sviluppo delle emigrazioni mise sempre in maggior rilievo la necessità per lo Stato di passare dal puro e semplice intervento tutelare ad un'azione di valorizzazione organica del nostro lavoro all'estero, non considerato solamente come rapporto privatistico tra l'emigrante italiano e l'imprenditore straniero.

Subito dopo la prima guerra mondiale, e riconosciuta l'emigrazione quale fattore primario della politica interna ed internazionale, fu provveduto a raccogliere sistematicamente le

norme in materia di espatrio nel testo unico approvato col regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205.

Con l'avvento del fascismo la nostra politica emigratoria fu sostanzialmente modificata, tanto che con regio decreto 8 aprile 1927, n. 628, venne soppresso il Commissariato generale, che pure aveva reso notevoli servizi; ed in sua vece fu istituita la Direzione generale degli italiani all'estero, con compiti e finalità del tutto diversi.

Dopo la seconda guerra mondiale, le mutate condizioni politiche ed economiche del nostro Paese, da una parte, e degli Stati esteri, dall'altra, hanno determinato concezioni nuove per quel che riguarda l'emigrazione come fenomeno in sè, e particolarmente la sua organizzazione e la sua tutela, le quali richiedono una sempre maggiore azione dello Stato, il quale, attraverso le nuove forme di emigrazione diretta o assistita (emigrazione « *organizzata* ») integra l'iniziativa dell'individuo nella ricerca degli sbocchi migratori, prima rimessa esclusivamente al sistema dei singoli atti di chiamata o dei contratti individuali di lavoro (emigrazione « libera »).

Nell'espletare tale azione lo Stato non poteva, però, non tener conto di due ordini di esigenze: l'una sul piano nazionale, l'altra sul piano internazionale.

Sul piano nazionale il fenomeno dell'emigrazione ha assunto caratteristiche particolarmente legate alla coscienza sociale propria del nostro tempo, che richiede che al lavoratore sia assicurato un determinato livello di garanzie, sia per le forme di emigrazione libera che per quella di emigrazione organizzata. In questa seconda ipotesi, si aggiunge l'esigenza di un apposito processo di selezione e qualificazione, specie dinanzi all'atteggiamento dei paesi di immigrazione, che frappongono limiti non solo quantitativi, ma anche di carattere professionale, sanitario e morale, all'ingresso di lavoratori stranieri.

Sul piano internazionale il fatto della emigrazione italiana risulta sempre più chiaramente connesso con il sovrastante fatto della eccedenza di popolazione europea, onde è che il fenomeno, costituendo elemento di notevole peso nel quadro della ripresa economica e della difesa dell'occidente, cessa di essere problema

esclusivamente italiano per salire al rango di problema internazionale, oggetto di doveroso esame da parte delle altre Nazioni e delle organizzazioni internazionali specializzate, nelle quali l'Italia, come principale paese di emigrazione, ha parte rilevante.

Fu anche per tener conto di questo diverso ordine di esigenze che dopo la ricordata soppressione nel 1927 del Commissariato generale dell'emigrazione, i servizi relativi vennero distribuiti fra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero degli affari esteri.

Tale distinzione dei servizi, però, oltre ad inconvenienti di ordine pratico, particolarmente nei rapporti tra lo Stato italiano ed i competenti organismi internazionali, comporta la mancanza della visione unitaria del problema e l'estrema difficoltà di affrontare le varie questioni con tempestività e senza intralci burocratici donde la necessità di addivenire ad una revisione del sistema attualmente in vigore.

Tale revisione venne innumerevoli volte da più parti auspicata; e molteplici sono i voti formulati in questo senso, negli ultimi anni, dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Ferma tale necessità di revisione, due appaiono le possibili soluzioni quanto alle modalità della riforma: ciascuna di esse ha dalla propria convinti fautori.

Una prima soluzione, più radicale, consiste nella creazione di un ordinamento unitario, in forza del quale, sotto una unica direzione in un unico organismo, si accentrino tutte le attribuzioni in materia di emigrazione, che oggi sono distribuite tra i due Ministeri. Nell'ambito di tale soluzione, si presentano poi due possibili prospettive: una più avanzata, la creazione di un Ministero del lavoro italiano all'estero, come da proposta al Senato in sostituzione del cessato Ministero dell'Africa italiana; una più ridotta, la costituzione di un Alto Commissariato, che assuma con le opportune modifiche, le funzioni già esercitate dall'analogo organo soppresso nel 1927.

Una seconda soluzione, più limitata, presuppone invece la conservazione della competenza disgiunta dei due Ministeri, e vede la revisione sotto il profilo di una precisa delimitazione delle sfere di competenza di ognuno, della creazione di organi di coordinamento ad assicurare

l'azione armonica e univoca dei due Ministeri, e del potenziamento loro con organi idonei all'espletamento delle rispettive funzioni.

È chiaro che la prima soluzione — nell'una o nell'altra delle forme in cui la si può configurare — darebbe maggiori garanzie di ottenere il risultato desiderato, cioè quello di potenziare adeguatamente le possibilità emigratorie e di realizzare una piena tutela dei nostri emigrati, valorizzando le collettività nazionali all'estero. Non si può escludere che tale soluzione debba essere, in un momento più o meno prossimo, adottata, specie se, come si spera, l'attuale flusso migratorio, già crescente, dovesse essere destinato ad aumentare.

Ciò non pertanto, adottare fin d'ora tale soluzione potrebbe presentare notevoli difficoltà. Infatti:

a) non è stato ancora stabilito l'orientamento generale che si intende seguire in merito all'ordinamento degli organi di Governo: in particolare, non è stato ancora deciso se si intenda aumentare o diminuire il numero dei Ministeri, ed è ovvio che le ragioni stesse che militano per un'autonomia dei servizi dell'emigrazione sussistano altrettanto forti anche per altri settori (ad esempio servizi sanitari);

b) in particolare la figura dell'Alto Commissariato sembra corrispondere ad esigenze d'ordine transitorio, mentre quella in questione è un'esigenza di carattere permanente;

c) la costituzione di un organismo unitario, in qualunque forma (Ministero, Alto Commissariato, Sottosegretariato), verrebbe comunque ad implicare un aumento di spesa, non foss'altro perchè importerebbe la costituzione di organi periferici per il reclutamento degli emigranti, oggi affidato agli Uffici del lavoro e della massima occupazione dipendenti dal Ministero del lavoro.

Per queste ragioni, si è ritenuto opportuno prescindere per ora dall'adozione di tale più radicale soluzione, e si è preferito ripiegare sulla seconda soluzione, alla quale è ispirato il testo allegato. Pur essendo chiaro che con l'adozione di questo testo le esigenze della materia non possono dirsi completamente soddisfatte, si reputa che esso abbia una sua utilità, servendo a determinare un'unità di indirizzo, che

in questa materia è quanto mai preziosa, e mirando inoltre a potenziare, come si dirà, l'organizzazione del Ministero degli esteri in tale settore. Sembra che questo esperimento possa essere utilmente compiuto, e che i suoi risultati possano essere suscettibili di idonea valutazione anche per l'ipotesi di ulteriore riorganizzazione dei servizi, da compiersi in un secondo tempo, quando eventualmente il flusso migratorio abbia raggiunto maggiori sviluppi.

A tale criterio si ispira il disegno di legge allegato, il quale risulta informato appunto alla necessità di distinguere e insieme coordinare le competenze oggi distribuite fra i Ministeri degli esteri e del lavoro e previdenza sociale.

Con il disegno di legge si vuole attuare la ripartizione delle competenze in base alla constatazione che esiste una naturale distinzione dei compiti nel tempo e nello spazio, e che effettivamente il Ministero del lavoro ha l'attrezzatura e la competenza necessaria per espletare le funzioni inerenti alla preparazione ed all'assistenza dell'emigrante nell'interno del territorio metropolitano, nel mentre il Ministero degli esteri ha naturalmente capacità ed organizzazione idonee per i rapporti con gli Stati esteri, per tutto quanto attiene alla stipulazione di convenzioni internazionali dirette al reperimento di nuovi sbocchi di lavoro ed alla tutela ed assistenza dei connazionali oltre frontiera, secondo il principio del pari trattamento con i lavoratori stranieri.

Il Ministero degli esteri potrebbe forse attualmente mancare di un'attrezzatura adeguata per esaminare i problemi connessi all'emigrazione dal punto di vista economico e per studiare le possibilità di incrementare l'espansione del lavoro italiano all'estero. Per dare al Ministero degli esteri tale attrezzatura, il disegno di legge prevede l'istituzione di appositi ruoli di « *Addetti per l'emigrazione* » e di « *Assistenti per l'emigrazione* »; di persone cioè, altamente qualificate e capaci perciò di intendere dal punto di vista sociale i problemi dell'emigrazione e di portare al connazionale, nella stessa sede di lavoro all'estero, ogni assistenza, morale e tecnica.

Per ottenere, poi, uno stretto coordinamento dell'attività e delle funzioni dei due Ministeri, si prevede l'istituzione di un organo agile e particolarmente competente, data la sua co-

stituzione, di cui lo stesso nome di « Comitato di coordinamento » indica le funzioni: esso, portando seco anche le rappresentanze dei Dicasteri del tesoro e della marina mercantile, potrebbe utilmente assumere anche le funzioni sin qui esercitate dal C.I.R.-Emigrazione.

Si è invece prospettata la possibilità, allo scopo di allargarne la visione di insieme, di costituire, oltre al Comitato di coordinamento, anche un Consiglio Superiore dell'emigrazione. E difatti un disegno di legge fu presentato da molto tempo dal Governo alla Camera dei deputati (n. 456), proprio per l'istituzione del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

Nonostante che in proposito vi siano state divergenze di vedute, si è ritenuto che, dopo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'istituzione del Consiglio Superiore dell'emigrazione non appaia più opportuna, sembrando che le attribuzioni meramente consultive previste per il Consiglio dell'emigrazione abbiano a rientrare tra quelle del predetto Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il cui articolo 8 (nel testo approvato dal Senato) stabilisce appunto che non solo le Camere, ma anche il Governo possono chiedere il parere di tale organo costituzionale su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro, e che a nome del Governo i pareri possono essere chiesti a cura del Ministro competente.

Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno del senatore Rizzo, accettato dalla Commissione e dal Governo, e così formulato:

« Il Senato, approvando il disegno di legge sul Consiglio dell'economia e del lavoro, fa voti che si proceda al più presto ad un rigoroso riesame di tutti i Consigli Superiori consultivi (oltre quelli soppressi in base all'articolo 21), per adeguarne la struttura e la funzione a quelle del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per mantenere soltanto tutti quelli indispensabili per la competenza estranea all'economia e al lavoro », è sembrato inopportuno procedere all'istituzione di un Consiglio Superiore dell'emigrazione.

Si deve, del resto, aggiungere che, per l'indirizzo o la scelta delle correnti di emigrazione, la costituzione del già proposto Consiglio Superiore dell'emigrazione sarebbe risultata inidonea, non potendo il previsto organismo valutare tutti i complessi elementi, anche d'ordine politico, connessi al fenomeno migratorio, che, invece, il più ampio Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con i suoi particolari poteri d'indagine, ha modo di esaminare.

D'altro lato, per una eventuale consulenza tecnica, particolarmente per le correnti migratorie agricole, il Ministero degli affari esteri si potrà valere dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana, il quale, in base al disegno di legge sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana, passerà, con l'opportuna trasformazione ed estensione dei suoi fini, appunto alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Tutto questo si dice, in relazione al Consiglio superiore dell'emigrazione, a prescindere da una valutazione di carattere più generale in merito all'opportunità ed alla funzionalità dei Consigli superiori in genere. Nell'indirizzo generale, che si vorrebbe adottare ai fini della riforma dell'Amministrazione, non sembra che si debba vedere con eccessivo favore la costituzione di altri Consigli siffatti: sembra, al contrario, che si debba essere favorevoli alla diminuzione di quelli esistenti. È stato più volte autorevolmente rilevato che tali Consigli funzionano talora in modo inefficiente, si palesano lenti ed ingombranti, appesantiscono l'azione amministrativa, attutiscono e annullano la responsabilità degli organi individuali che vengono a coprire, rappresentano un apparato costoso per gli uffici di segreteria che vi si collegano e per le indennità ai loro membri, forse senza un corrispondente utile apporto al buon funzionamento del servizio.

\* \* \*

Così precisate le linee generali del provvedimento che si propone, si ritiene sufficiente una sommaria illustrazione dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 si provvede a ripartire le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla loro competenza territoriale.

Compiti quindi, del Ministero del lavoro sarebbero quelli di provvedere all'accertamento della consistenza dei lavoratori aspiranti all'emigrazione, la preparazione dei piani di reclutamento, l'addestramento professionale mediante corsi di specializzazione e la vigilanza sugli Enti o Associazioni che si propongono nel territorio nazionale finalità inerenti all'emigrazione (articolo 9).

Rientrerebbero invece nella competenza del Ministero degli esteri, la raccolta e la elaborazione dei dati sui mercati di lavoro nei Paesi stranieri, le trattative per la stipulazione di accordi internazionali in materia di emigrazione, la rappresentanza dell'Italia nelle conferenze internazionali aventi per oggetto i problemi dell'emigrazione e della sicurezza sociale, la tutela del cittadino emigrato durante il viaggio di espatrio e la permanenza all'estero, l'abilitazione delle nuove navi e degli aeromobili sui quali viaggiano cittadini emigranti (articolo 3) e la nomina dei Commissari governativi di bordo (articolo 6). È espressamente prevista la competenza dei Ministeri della marina mercantile e della difesa-aeronautica per l'idoneità delle navi e degli aeromobili in servizio di emigrazione.

Allo scopo di assicurare quell'omogeneità di indirizzo nell'azione dei due Dicasteri, di cui si è sopra parlato, viene prevista la costituzione di un apposito organo snello e insieme autorevole: il Comitato di coordinamento (articolo 2). Esso è presieduto da un Ministro designato dal Consiglio dei ministri e ne fanno parte i Sottosegretari di Stato dei Ministeri degli esteri, del lavoro, della marina mercantile e del tesoro, i due Direttori generali competenti dei primi due Ministeri ricordati e due funzionari di grado non inferiore al VII, designati dai rispettivi Ministeri, ai quali è affidato anche il collegamento fra le due Amministrazioni.

A tale organo, con funzionalità permanente, viene assegnato il compito di assicurare il costante coordinamento nell'azione dei due Dicasteri e la rapida definizione delle questioni di interesse comune, mediante una loro trattazione congiunta. È superfluo sottolineare l'importanza di questa funzione di coordinamento, alla cui esplicazione anche con altre forme si è provveduto su un piano generale con una apposita norma del disegno di legge relativo

alle attribuzioni degli organi del Governo (atto Camera deputati n. 2762).

Allo scopo di far fronte alle attuali necessità dell'emigrazione, è sembrato indispensabile provvedere al perfezionamento degli strumenti di attuazione della politica migratoria, nel senso che il personale preposto ad attuarla sia il più idoneo e il più rispondente alle esigenze del servizio. A ciò si provvede con l'istituzione dei nuovi ruoli degli *Addetti per l'emigrazione* (Gruppo A) e degli *Assistenti per l'emigrazione* (Gruppo B), i primi destinati a collaborare con i capi delle missioni diplomatiche nello studio delle possibilità di emigrazione e nella preparazione di accordi internazionali, i secondi incaricati di coadiuvare i consoli nell'assicurare la tutela sociale del connazionale sino alla fase dell'impiego e durante il lavoro all'estero (articoli 7 e 8).

È questa la più importante innovazione, e dalla quale in maggior parte dipende ogni ulteriore sviluppo della nostra politica in materia di emigrazione. Atteso infatti che l'esodo in grandi masse di emigranti è oggi assai difficile, rientrano nei compiti specifici degli Addetti per l'emigrazione lo studio *in loco* dei problemi del lavoro e delle possibilità di immigrazioni, promuovendo tutte le iniziative atte a favorire la richiesta di mano d'opera italiana.

Agli Assistenti per l'emigrazione, invece, viene affidato il compito di agire nell'ambito del distretto consolare, in modo da poter seguire da vicino la vita lavorativa dei nostri emigranti, rendendosi così conto delle condizioni di lavoro, ed assisterli in ogni loro necessità.

In vista di quanto sopra, lo schema del disegno di legge (articoli 15 a 20) contempla l'istituzione di tali ruoli, le norme per accedere ai relativi concorsi, per le promozioni e per il trattamento economico, parificato a quello previsto per il personale degli Addetti e dei Segretari commerciali.

Per consentire poi l'utilizzazione del personale specializzato, capace di assicurare l'immediata funzionalità dei ruoli di nuova formazione, nella prima attuazione della legge viene previsto:

— all'articolo 21 l'inquadramento nel ruolo degli « *Addetti per l'emigrazione* » per non di più di tre quarti dei posti d'organico, di 18 fun-

zionari di gruppo *A* appartenenti al ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri, di 8 funzionari dei ruoli di gruppo *A* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 4 funzionari di ruolo di Governo del Ministero dell'Africa italiana;

— all'articolo 22 l'inquadramento nel ruolo degli « *Assistenti per l'emigrazione* » di 10 funzionari dei ruoli di gruppo *B* del Ministero degli affari esteri e di 20 funzionari di gruppo *B* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con l'articolo 23 vengono dettate le norme concernenti la soppressione di posti nei ruoli organici dei Ministeri degli affari esteri, del lavoro e previdenza sociale e dell'Africa italiana, in numero adeguato per la costituzione dei nuovi ruoli, nonché le norme per la conservazione in un ruolo transitorio dei funzionari

del ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri che non saranno inquadrati nel ruolo degli Addetti per l'emigrazione.

In tal modo dall'istituzione dei nuovi ruoli non derivano nuovi oneri all'erario, nè si hanno aumenti del numero dei dipendenti dello Stato.

Infine, con l'articolo 24, viene restituita agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero nei porti d'imbarco la denominazione di Ispettorato per l'emigrazione.

Con lo stesso articolo (secondo comma) viene contemplata la facoltà di istituire, ove le esigenze del traffico lo richiederanno, Ispettorati per l'emigrazione negli aeroporti, con le modalità previste dall'articolo 5 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, per l'istituzione degli Ispettorati per l'emigrazione nei porti d'imbarco.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Attribuzioni in materia di emigrazione).*

Le materie relative all'emigrazione sono di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero degli affari esteri ha competenza specifica per quanto riguarda il territorio oltre confine, nonchè le navi e gli aeromobili in servizio di emigrazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha competenza specifica per quanto riguarda il territorio nazionale.

La competenza in tema di idoneità delle navi e degli aeromobili nazionali ed esteri in servizio di emigrazione spetta rispettivamente al Ministero della marina mercantile e al Ministero della difesa-aeronautica, a termini della presente legge.

## Art. 2.

*(Comitato di coordinamento).*

Allo scopo di assicurare uniformità di indirizzo tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie relative all'emigrazione, è istituito un Comitato di coordinamento per l'emigrazione.

Il Comitato di coordinamento è composto da un Ministro designato dal Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, dal Sottosegretario di Stato per il tesoro, dal Direttore generale dell'emigrazione del Ministero degli affari esteri, dal Direttore generale dell'occupazione interna e delle migrazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due funzionari dei detti Ministeri di grado non inferiore al VII, ai quali è affidato anche il collegamento fra le due Amministrazioni.

Il Comitato di coordinamento ha il compito di:

a) esaminare le condizioni di lavoro offerte ai connazionali dei quali sia richiesto l'ingaggio non nominativo per l'occupazione all'estero;

b) elaborare i piani o programmi di emigrazione organizzata, nonchè le proposte di investimenti per favorire e assistere le diverse forme di emigrazione;

c) designare i rappresentanti dei due Dicasteri alle trattative per la stipulazione di accordi internazionali concernenti l'emigrazione ed alle conferenze internazionali interessanti la materia;

d) formulare i criteri da porre a base delle dette trattative ed esaminare gli schemi di accordi internazionali;

e) proporre le sedi degli Addetti per l'emigrazione e degli Assistenti per l'emigrazione, le loro destinazioni e le direttive per la loro attività;

f) vagliare, ai fini della relativa autorizzazione, l'attività di Enti o Associazioni che si propongano finalità inerenti all'emigrazione;

g) prendere in esame ogni questione che rientri nella competenza congiunta dei due Ministeri.

## Art. 3.

*(Attribuzioni del Ministero degli affari esteri).*

Rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri:

a) incrementare le possibilità di lavoro all'estero, raccogliendo nei paesi stranieri e presso gli organismi internazionali i dati concernenti nuovi sbocchi emigratori, individuali od organizzati;

b) condurre le trattative per la stipulazione di accordi internazionali concernenti la emigrazione;

c) rappresentare l'Italia nelle conferenze e negli organismi internazionali aventi per oggetto i problemi dell'emigrazione;

d) stabilire e mantenere in Italia i rapporti con le Rappresentanze ed autorità straniere, nonchè con gli organismi internazionali che si occupino di problemi migratori;

e) rilasciare la patente o licenza di vettore alle navi ed aeromobili riconosciuti idonei per il servizio di emigrazione del Ministero della marina mercantile e del Ministero della difesa-aeronautica;

f) determinare i noli massimi per i trasporti transoceanici degli emigranti, a norma dell'articolo 31 del testo unico della legge sulla emigrazione;

g) assistere l'emigrante durante il viaggio marittimo od aereo;

h) tutelare il connazionale emigrato durante la sua permanenza all'estero e durante l'eventuale rimpatrio.

#### Art. 4.

*(Organi del Ministero degli esteri).*

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge il Ministero degli affari esteri si avvale:

a) all'interno, della Direzione generale dell'emigrazione e degli Ispettorati per l'emigrazione nei porti o negli aeroporti;

b) durante il viaggio, dei Commissari governativi a bordo delle navi e degli aeromobili;

c) all'estero, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, che sono rispettivamente coadiuvate dagli Addetti per l'emigrazione e dagli Assistenti per l'emigrazione.

#### Art. 5.

*(Attribuzioni degli Ispettorati per l'emigrazione).*

Gli Ispettorati per l'emigrazione nei porti e negli aeroporti hanno il compito di:

a) partecipare a norma delle vigenti disposizioni, alle visite di idoneità e alla visita preliminare di partenza delle navi e degli aeromobili nazionali ed esteri da destinare al servizio di emigrazione;

b) presiedere la Commissione di visita definitiva nel giorno dell'imbarco degli emigranti e della partenza della nave;

c) ricevere i rapporti dei Commissari governativi sull'andamento dei servizi di bordo, a termini delle vigenti leggi sull'emigrazione;

d) curare i rapporti con i vettori, esercitando il controllo sulla loro attività, e procedere all'esazione ed al versamento dei tributi da essi dovuti all'Erario;

e) provvedere alle destinazioni dei Commissari governativi nominati dal Ministero degli affari esteri, affiancandone l'opera.

#### Art. 6.

*(Attribuzioni del Commissario governativo e dell'Assistente sociale).*

I Commissari governativi a bordo delle navi e degli aeromobili sono nominati di volta in volta dal Ministero degli affari esteri per le categorie che saranno previste dalle norme di attuazione della presente legge od, in attesa, fra le categorie attualmente previste dalla legge. Essi hanno il compito di vigilare sull'andamento dei servizi di bordo, a termini delle norme vigenti.

In caso di imbarco di almeno 500 emigranti, il Commissario governativo può essere coadiuvato da un Assistente sociale nominato dal Ministero degli affari esteri su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con una posizione parificata a quella di sottufficiale e con il compito di assistere i lavoratori emigranti e le loro famiglie.

Gli incarichi previsti dal presente articolo non attribuiscono qualifica impiegatizia. Il trattamento economico del Commissario governativo e dell'Assistente sociale sono a carico del vettore, a norma delle vigenti leggi.

#### Art. 7.

*(Addetti per l'emigrazione).*

Gli Addetti per l'emigrazione hanno il compito di:

a) studiare il mercato del lavoro, la legislazione sociale, la possibilità di emigrazione e la relativa politica nei riguardi di altri paesi;

b) elaborare i dati per la conclusione degli Accordi per l'emigrazione, per le assicurazioni sociali, per il trasferimento delle rimesse, ed in genere per gli Accordi integrativi o supplementari;



c) accertare, in base alle relazioni dei locali Consolati, se gli Accordi internazionali e le leggi interne ricevano normale applicazione nei confronti dei connazionali emigrati;

d) promuovere, in collaborazione con i locali Consolati, le richieste di mano d'opera italiana.

Gli Addetti per l'emigrazione possono essere destinati presso organismi internazionali.

Le rappresentanze diplomatiche provvederanno ad inviare le relazioni degli Addetti per l'emigrazione anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 8.

*(Assistenti per l'emigrazione).*

Gli Assistenti per l'emigrazione hanno il compito di:

a) mantenere contatti con gli imprenditori presso i quali lavorano connazionali emigrati e con le autorità straniere del distretto consolare competenti in materia di lavoro e di previdenza sociale;

b) vigilare sull'applicazione ai connazionali emigrati della legislazione vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale;

c) assistere i connazionali emigrati per tutto quanto concerne i loro rapporti di lavoro ed i loro diritti economici e sociali.

I rapporti degli Assistenti per l'emigrazione sono inviati a cura delle rappresentanze consolari, e per il tramite della competente rappresentanza diplomatica, agli Addetti per l'emigrazione.

#### Art. 9.

*(Attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

Rientra nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) elaborare e coordinare la diffusione delle notizie relative alle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di immigrazione;

b) accertare ed aggiornare periodicamente la consistenza numerica degli aspiranti all'emigrazione;

c) promuovere, a mezzo degli speciali corsi previsti dall'articolo 14 della presente legge, l'addestramento professionale degli aspiranti all'emigrazione, in relazione alle prospettive di impiego per categoria, e per qualifiche singolarmente richieste;

d) collaborare alle trattative per la conclusione di Accordi internazionali concernenti l'emigrazione;

e) esaminare preventivamente le condizioni di lavoro offerte per la mano d'opera di cui sia richiesto l'ingaggio da parte dei paesi d'immigrazione o dalle imprese all'estero;

f) determinare, in relazione alle disponibilità accertate e alle richieste d'ingaggio, il numero e i requisiti degli emigranti destinabili ai vari Paesi, e provvedere, a mezzo dei propri organi periferici, alla designazione dei prescelti;

g) curare l'assistenza e l'avvio all'estero degli espatriandi ed il rientro al Comune di origine dei rimpatriati;

h) vigilare l'attività di Enti e associazioni, da esso autorizzati, che si propongono finalità inerenti all'emigrazione.

#### Art. 10.

*(Organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).*

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale della Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni, degli Uffici regionali o provinciali del lavoro, degli Ispettorati del lavoro, dei collocatori comunali e dei Centri di emigrazione.

#### Art. 11.

*(Attribuzioni degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e dell'Ispettorato del lavoro).*

Gli Uffici provinciali e regionali del lavoro hanno il compito di:

a) diffondere presso gli aspiranti all'emigrazione le notizie relative alle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di immigrazione;

b) provvedere alle designazioni previste dalla lettera f) dell'articolo 9, anche nei con-

fronti di coloro che non abbiano superato i corsi di cui all'articolo 14, ma che posseggano i requisiti indicati nelle richieste di ingaggio, osservando i criteri stabiliti dalla Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni;

c) curare la presentazione dei lavoratori prescelti e dei loro familiari ai Centri di emigrazione per la loro prosecuzione alla frontiera terrestre o all'imbarco, organizzando a tale fine il viaggio ed occorrendo le soste, il vettovagliamento e l'alloggio;

d) curare l'assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie, durante le operazioni previste dalle lettere b) e c) del presente articolo, nonchè l'assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie che espatriano individualmente ed a quelli che rimpatriano in stato di bisogno.

I Circoli regionali e gli Uffici interprovinciali e provinciali dell'Ispettorato del lavoro collaborano con gli Uffici regionali e provinciali del lavoro nell'effettuazione e nel controllo delle operazioni previste dalla lettera b) del presente articolo.

#### Art. 12.

*(Attribuzioni dei collocatori comunali).*

I collocatori comunali coadiuvano gli Uffici regionali e provinciali del lavoro nella diffusione delle notizie relative alle condizioni di vita e di lavoro esistenti nei Paesi di immigrazione e nelle operazioni previste dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 11.

#### Art. 13.

*(Attribuzioni dei Centri di emigrazione).*

I Centri di emigrazione provvedono ad accogliere gli emigranti; organizzare le soste e l'assistenza; effettuare l'eventuale completamento delle designazioni previste dalla lettera b) dell'articolo 11 e il loro controllo; verificare la regolarità della documentazione di espatrio; mantenere i contatti con le locali missioni tecniche estere; presenziare alle operazioni di accettazione da parte dei rappresentanti esteri e alla firma dei contratti di ingaggio.

I Centri provvedono altresì ad avviare gli espatrianti alla frontiera terrestre o all'imbarco; ad eseguire il rientro ai Comuni di origine degli aspiranti non compresi per qualsiasi motivo nelle liste degli espatrianti; ad assistere gli emigrati e le loro famiglie che rimpatriano in stato di bisogno, dal momento del rientro in territorio nazionale fino al Comune di origine.

#### Art. 14.

*(Addestramento professionale per aspiranti all'emigrazione).*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove ed autorizza corsi speciali per l'addestramento professionale degli aspiranti all'emigrazione, stabilisce le modalità per il loro funzionamento e, se ne ravvisi l'opportunità, ne affida l'esecuzione ad Enti specificatamente riconosciuti idonei.

Possono partecipare ai corsi gli aspiranti che abbiano superato un apposito accertamento sanitario e di attitudine professionale e di mestiere, nei confronti dei quali non esistano motivi o carichi pendenti che ostino al loro espatrio.

Agli aspiranti che abbiano superato la prova finale è rilasciato un attestato. Essi sono preferiti, senza ulteriori accertamenti, nelle designazioni previste dalla lettera b) dell'articolo 11.

Il trattamento economico di coloro che frequentano i corsi per emigranti è di volta in volta stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti massimi previsti al titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 261.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fronteggiano con i fondi previsti per i corsi di addestramento di cui alla legge citata nel precedente comma.

#### Art. 15.

*(Ruoli degli Addetti e degli Assistenti per l'emigrazione).*

Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, sono rispettivamente istituiti presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli Addetti per l'emigrazione.

grazione (gruppo A) ed il ruolo degli Assistenti per l'emigrazione (gruppo B), in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge.

#### Art. 16.

*(Ammissione ai concorsi per Addetti per l'emigrazione e per Assistenti per l'emigrazione).*

Al ruolo per gli Addetti per l'emigrazione si accede mediante concorso per esame, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, ovvero di diploma che in base alle disposizioni vigenti sia considerato equipollente alle lauree anzidette.

Al ruolo per gli Assistenti per l'emigrazione si accede mediante concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di maturità classica o scientifica, abilitazione di istituto tecnico e altro titolo equipollente a norma delle disposizioni vigenti.

Gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi, la composizione delle Commissioni giudicatrici, le modalità e i programmi di esame dei concorsi saranno stabiliti con apposite norme regolamentari, da emanarsi dal Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 17.

*(Ammissione nel ruolo degli Addetti per l'emigrazione e degli Assistenti per l'emigrazione).*

I vincitori del concorso per il ruolo degli Addetti per l'emigrazione sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, Vice-Addetti per l'emigrazione di 3<sup>a</sup> classe in prova.

I vincitori del concorso per il ruolo degli Assistenti per l'emigrazione sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, Assistenti di 5<sup>a</sup> classe in prova.

Per la conferma in servizio, i vincitori dei concorsi devono superare un periodo di prova di sei mesi presso il Ministero degli affari esteri e di altri sei mesi presso gli Uffici centrali o periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al termine del periodo di prova, le due Amministrazioni redigono i rapporti informativi sul servizio prestato.

#### Art. 18.

*(Promozioni degli Addetti per l'emigrazione).*

Le promozioni ai gradi X, IX, VII, VI e V del ruolo degli addetti per l'emigrazione saranno conferite secondo le norme previste dallo stato giuridico sugli impiegati dello Stato.

Le promozioni al grado VIII saranno conferite, in seguito ad esami e titoli speciali di servizio, ai funzionari del grado immediatamente inferiore che abbiano prestato almeno 6 anni di servizio di ruolo; compreso il periodo di prova, dei quali due in servizio all'estero. Per essere ammessi agli esami di concorso i Vice Addetti di 1<sup>a</sup> classe dovranno altresì aver prestato presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un secondo periodo di servizio di durata non inferiore ad un anno. La classificazione dei titoli speciali di servizio, le modalità ed i programmi di concorso saranno determinati con apposite norme regolamentari da emanarsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Negli scrutini per le promozioni dovrà essere tenuto conto dei rapporti informativi che sull'attività degli Addetti per l'emigrazione verranno annualmente redatti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 19.

*(Promozioni degli Assistenti per l'emigrazione).*

Le promozioni al grado X del ruolo degli Assistenti per l'emigrazione sono effettuate per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni al grado IX sono effettuate mediante concorso per titoli speciali di servizio e per esame fra gli Assistenti di IV classe con otto anni complessivi di servizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento.

Le promozioni al grado VIII e VII sono effettuate per merito comparativo secondo le

norme dello stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Negli scrutini per le promozioni si dovrà tener conto dei rapporti informativi, che, sull'attività degli Assistenti per l'emigrazione, verranno annualmente redatti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 20.

*(Trattamento economico).*

Al personale di ruolo degli Addetti per l'emigrazione, compete, all'estero, il trattamento previsto per il personale di pari grado del ruolo degli Addetti commerciali.

Al personale del ruolo degli Assistenti per l'emigrazione compete, all'estero, il trattamento previsto per il personale del ruolo dei Segretari commerciali.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

#### Art. 21.

*(Inquadramento transitorio degli Addetti per l'emigrazione).*

Nella prima attuazione della presente legge potranno essere inquadrati, a loro domanda, nel ruolo degli Addetti per l'emigrazione, per non più di tre quarti dei posti previsti dall'annessa tabella A, i funzionari di gruppo A appartenenti al ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri, nonché i funzionari appartenenti ai ruoli di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i funzionari appartenenti al ruolo di governo del Ministero dell'Africa italiana. Potranno essere così inquadrati diciotto funzionari del Ministero degli affari esteri, otto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro del Ministero dell'Africa italiana.

L'inquadramento avverrà mediante concorso, che si svolgerà con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro, nel quale si determineranno altresì le modalità per l'accertamento della conoscenza, da parte degli aspiranti all'inquadramento, di almeno due fra le lingue fran-

cese, inglese e spagnolo. Gli inquadrati saranno collocati nel nuovo ruolo con il grado e l'anzianità di grado posseduti all'atto dell'inquadramento.

#### Art. 22.

*(Inquadramento transitorio degli Assistenti per l'emigrazione).*

Nella prima attuazione della presente legge potranno essere inquadrati, a loro domanda, nel ruolo degli Assistenti per l'emigrazione, funzionari dei ruoli di gruppo B del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali abbiano i requisiti richiesti e la preparazione necessaria all'adempimento delle funzioni cui sono destinati. Potranno essere così inquadrati dieci funzionari del Ministero degli esteri e venti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si applicano al ruolo degli Assistenti per l'emigrazione le norme del secondo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 23.

*(Soppressione di posti nei ruoli organici esistenti).*

I posti attualmente vacanti nel ruolo di gruppo A dei Servizi tecnici del Ministero degli affari esteri e quelli che si renderanno tali, per effetto dell'inquadramento del personale nel ruolo degli Addetti per l'emigrazione, sono soppressi.

I posti del ruolo di gruppo A dei Servizi tecnici del Ministero degli affari esteri che rimarranno coperti dai funzionari che non saranno inquadrati nel ruolo degli Addetti per l'emigrazione sono conservati transitoriamente e si intendono soppressi, a cominciare dal grado meno elevato, man mano che si renderanno vacanti.

I posti del ruolo di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli del Ruolo di governo del Ministero dell'Africa italiana, che si renderanno vacanti, per effetto dell'inquadramento del personale nel nuovo ruolo degli Addetti per l'emigrazione, sono soppressi.

I posti dei ruoli di gruppo B presso il Ministero degli affari esteri e quelli di gruppo B

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che si renderanno vacanti, per effetto dell'inquadramento del personale nel ruolo degli Assistenti per l'emigrazione, sono soppressi.

Art. 24.

*(Ispettorati per l'emigrazione).*

Gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero istituiti nelle città marittime in base

all'articolo 5 del testo unico della legge sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, assumono la denominazione di Ispettorati per l'emigrazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto, ove le esigenze del traffico lo richiederanno, alla istituzione di Ispettorati per l'emigrazione negli aeroporti.

TABELLA A.

## RUOLO DEGLI ADDETTI PER L'EMIGRAZIONE

(Gruppo A)

Grado	Qualifica	Numero posti
IV	Consigliere per l'emigrazione di I classe . . . . .	1 (a)
V	» » » » II » . . . . .	3
VI	Addetti per l'emigrazione di I » . . . . .	7
VII	» » » » II » . . . . .	7
VIII	» » » » III » . . . . .	7
IX	Vice-Addetti per l'emigrazione di I » . . . . .	8
X	» » » » II » . . . . .	} 7
XI	» » » » III » . . . . .	
Totale posti . . . . .		40

(a) Da elevare a due allorquando verrà soppresso il posto di organico di grado IV nel ruolo dei Servizi tecnici, in applicazione dell'articolo 23 della presente legge.

TABELLA B.

## RUOLO DEGLI ASSISTENTI PER L'EMIGRAZIONE

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero posti
VII	Assistenti per l'emigrazione di I classe . . . . .	3
VIII	» » » » II » . . . . .	6
IX	» » » » III » . . . . .	9
X	» » » » IV » . . . . .	} 12
XI	» » » » V » . . . . .	
Totale posti . . . . .		30